



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE (TV)

COMUNI DI CAPPELLA MAGGIORE - COLLE UMBERTO - FREGONA - SARMEDE

Via Live!, n° 101 - 31012 CAPPELLA MAGGIORE (TV)

Tel. 0438/580563-930284 - Fax 0438/932056 - C.F. 84002210262 - C.M. TVIC817005

sito web: www.iccappellamaggiore.edu.it - ✉ e-mail tvic817005@istruzione.it - PEC: tvic817005@pec.istruzione.it

Comunicato n. 55

Cappella Maggiore, 12.12.2022

**Ai genitori degli alunni
classi 3^A
Scuole Sec. di I grado**

**e, p.c., ai Docenti delle classi 3^A
Scuole Sec. di I grado dell'IC**

[bacheca del registro elettronico](#)

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola Sec. di II grado - a.s. 2023/2024.

Gentili Genitori,

come oramai di consuetudine, anche per l'anno scolastico 2023/2024 le iscrizioni alla scuola prescelta dovranno essere fatte dalle famiglie in modalità **esclusivamente on line**. Di seguito vengono date alcune indicazioni sulla procedura di iscrizione.

Le domande di iscrizione potranno essere presentate **dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023**.

I genitori e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l'iscrizione *on line*:

1. **accedono al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni *on line*. La funzione di attivazione del servizio è disponibile **dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022**;**
2. **compilano la domanda in tutte le sue parti mediante il modulo *on line*;**
3. **inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione **entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023**.**

Il sistema "Iscrizioni *on line*" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale possono comunque seguire l'*iter* della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione *web*.

L'accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema "Iscrizioni *on line*".

Il modulo di domanda *on line* recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 *ter* e 337 *quater** del Codice civile, così come modificate dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154. Alla luce delle disposizioni qui richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice civile, che

richiedono il consenso di entrambi i genitori. Si ricorda infine che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R.

Si raccomanda la massima attenzione riguardo alla correttezza dei dati anagrafici e del codice fiscale relativi all'alunno e ai genitori e di provvedere per tempo alla compilazione della domanda.

Si possono indicare, in subordine, fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento; sarà cura del sistema comunicare alla famiglia di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l'istituto scolastico indicato in subordine. L'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo *on line* rende inefficaci le altre opzioni.

Per eventuali dubbi nella compilazione della domanda (indicazione degli indirizzi, indicazione delle scuole in subordine...) è opportuno che le SS.LL. si rivolgano direttamente alla Segreteria dell'Istituto Superiore prescelto.

Ogni comunicazione proveniente dalle Scuole Superiori verrà prontamente diramata alle famiglie.

Si ricorda, infine, che il consiglio orientativo proposto dai Docenti di classe 3^a verrà consegnato agli alunni prima delle vacanze natalizie, per il successivo confronto con i genitori subito dopo il termine delle stesse, che si terrà on line venerdì 13 gennaio 2023, dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Seguirà apposita comunicazione.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Elvio Poloni)

***Art. 316 co. 1 c.c.**

Responsabilità genitoriale.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337- ter co. 3 c.c.

Provvedimenti riguardo ai figli.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337-quater co. 3 c.c.

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.